



Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

Proc. n. 161/2014 R.G.
(N. 155/14/D)

Il Presidente

Rilevato che in data 28.7.2016 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto al Signor Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare l'udienza per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 161/2014 R.G., con lettura degli atti consentiti, nei confronti del

dott. Michele Emiliano
(nato il 23.7.1959 a Bari)

magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura,

incolpato

“dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel testo modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, per avere, quale magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco del Comune di Bari (due mandati, senza soluzione di continuità, giugno 2004 – giugno 2009 e quindi giugno 2009 – giugno 2014), poi per l'incarico di assessore del Comune di S. Severo (FG), quindi per lo svolgimento del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia (da giugno 2015 ad oggi), ricoperto, nel corso del medesimo periodo, gli incarichi di: segretario regionale del Partito Democratico – PD della Puglia, dall'ottobre 2007 all'ottobre 2009; presidente del Partito Democratico – PD della Puglia, dal novembre 2009 al gennaio 2014; nuovamente segretario regionale del Partito Democratico – PD della Puglia, a partire da febbraio 2014 ad oggi; cariche dirigenziali che presuppongono per statuto l'iscrizione al partito politico di riferimento e che, per converso, non sono coesistenti all'espletamento dei mandati e dell'incarico suddetti presso enti territoriali.

In tal modo il dott. Emiliano, iscrivendosi ad un partito e svolgendo attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, ha violato la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, norma a sua volta attuativa della prescrizione posta nell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione, per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura (Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100/2010).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 27 novembre 2013 e successivamente”.

Visto l'art. 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e successive modificazioni;

fissa la trattazione del procedimento disciplinare n. 161/2014 R.G. nei confronti del dott. Michele **Emiliano** all'udienza del **6 febbraio 2017, ore 9,30**.

Avverte l'incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l'esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

c) ha facoltà di presentare memorie e documenti mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da **un solo difensore**, magistrato o avvocato del libero Foro.

Al fine di consentire alla Sezione di poter fruire di un congruo lasso temporale per l'esame delle memorie e dei documenti, si invita ad effettuare il deposito degli stessi possibilmente 10 giorni prima dell'udienza.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, al dott. Michele **Emiliano** e al Difensore.

Roma, **29 NOV. 2016**

Il Presidente
Giovanni Legnini

Il Magistrato Segretario
Giulio Adilardi